REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/930 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 181, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti, ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool di rating, di impiegare stime interne della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Analogamente, l'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento impone agli enti di impiegare stime interne dei fattori di conversione (CF) adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo.

(2) Date le specificità dei diversi portafogli, gli enti dovrebbero identificare fasi recessive separatamente per ciascun tipo di esposizione, come definito dall'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3) La natura di una recessione economica per un determinato tipo di esposizione dovrebbe essere specificata con riferimento all'insieme di indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione. L'insieme di indicatori economici dovrebbe comprendere indicatori sia macroeconomici sia relativi al credito. Ciò al fine di garantire che l'ente identifichi, in linea generale, la stessa recessione economica per i tipi di esposizioni comparabili.

(4) Anche se a seguito di una recessione economica il livello delle LGD effettive e dei CF effettivi può essere sostanzialmente superiore alla media di lungo periodo, le condizioni che caratterizzano una recessione economica non dovrebbero essere considerate equivalenti alle condizioni utilizzate per le prove di stress. Le condizioni utilizzate per le prove di stress possono essere più gravi e potenzialmente utilizzare scenari più estremi che non sono necessariamente basati su osservazioni storiche. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e gli atti delegati che lo integrano prevedono in modo adeguato lo svolgimento delle prove di stress nei casi in cui queste siano richieste, e le disposizioni relative alle stime interne della LGD e dei CF non rientrano tra tali casi. Per specificare una recessione economica ai fini delle stime interne della LGD e dei CF è opportuno invece basarsi sulle condizioni economiche osservate storicamente.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.